



## IL RETTORE

- VISTA** la L. 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e s.m.;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 267 del 24/7/2014;
- VISTA** la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione del 9/6/2021 (punto 6), nella quale è stata approvata una proposta di Regolamento di Facoltà (allegato);
- PRESO ATTO** che, in relazione al procedimento di approvazione dei Regolamenti di Facoltà, lo Statuto (art. 35, ottavo comma e, in senso conforme, art. 56, terzo comma) prevede che essi sono approvati dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti sulle materie di cui all'art. 30, comma 5, e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti economico-finanziari;
- VISTO** il parere favorevole espresso nella seduta del 22/6/2021 dal Consiglio degli Studenti, in merito al Regolamento di cui trattasi;
- VISTA** la delibera in data 29/06/2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti economico-finanziari;
- VISTA** la delibera del 30/06/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in relazione agli aspetti economico-finanziari del Regolamento in esame;
- PRESO ATTO** che, per effetto delle citate delibere, il Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

## DECRETA

1. È emanato il Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
2. Il Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

**f.to per IL RETTORE**  
**Prof. Dino Mastrocola**  
**LA PRORETTRICE VICARIA**  
**Prof.ssa Angela Musumeci**

# **Regolamento della Facoltà di Scienze della Comunicazione**

## **ART. 1**

### **Attribuzioni della Facoltà**

1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione è stata costituita con Decreto Rettorale n. 62 del 7 febbraio 2013.
2. La Facoltà delibera il proprio regolamento, nonché i regolamenti delle proprie articolazioni didattiche e di ricerca e svolge le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto dell'Università di Teramo e dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il suo operato si fonda sui principi e sui valori iscritti nella Costituzione della Repubblica italiana e, in particolare, sul principio di non discriminazione e sulla parità di genere.
4. La Facoltà – in rispetto del Bilancio Unico di Ateneo – gode di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

## **ART. 2**

### **Ubicazione della sede**

1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione è sita in località Colleparco, presso il Campus S. Agostino, in via Renato Balzarini n. 1 in Teramo. Le attrezzature e i beni mobili di cui la Facoltà dispone sono iscritti in apposito inventario.

## **ART. 3**

### **Afferenza alla Facoltà**

1. Alla Facoltà afferiscono, ai sensi degli artt. 36 e 41 dello Statuto dell'Università di Teramo, i professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato per un numero non inferiore a 35.
2. Alla Facoltà afferisce, altresì, il personale tecnico amministrativo assegnato alla medesima dal Direttore Generale. L'individuazione delle responsabilità e dei compiti del personale tecnico-amministrativo è operata in rispetto del Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative.

## **ART. 4**

### **Organi della Facoltà**

1. Sono organi della Facoltà:

- a) il Consiglio di Facoltà;
- b) il Preside;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Agli organi della Facoltà spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e di terza missione.

## **ART. 5**

### **Articolazione della Facoltà**

1. La Facoltà può articolarsi in corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato e in unità di ricerca.

## **ART. 6**

### **Composizione del Consiglio di Facoltà**

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti alla Facoltà.

2. Sono componenti elettive in seno al Consiglio di Facoltà:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo equivalente ad un numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Facoltà, in ragione del quindici per cento di tutti i membri del collegio, conformemente a quanto stabilito all'art. 39, c. 2, lett. b) dello Statuto;
- c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca costituita dai dottorandi eletti nel Collegio dei docenti dei dottorati attivi presso la Facoltà.

3. Il mandato dei rappresentanti di cui al punto a) dura tre anni accademici; quello di cui al punto b) dura due anni accademici. I mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico-

4. Le elezioni relative alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Preside di Facoltà con proprio provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale.

## ART. 7

### Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Facoltà è organo di programmazione e di coordinamento delle attività della Facoltà ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto. Esprime, altresì, i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti alla Facoltà medesima.
2. In particolare, il Consiglio:
  - a) stabilisce i criteri e delibera in merito al riparto dei fondi assegnati alla Facoltà, su proposta del Preside e della Giunta;
  - b) stabilisce i criteri per l'uso delle risorse e degli spazi assegnati alla Facoltà medesima;
  - c) approva, conformemente allo Statuto dell'Università di Teramo, il Regolamento di Facoltà;
  - d) definisce su base triennale, conformemente all'art. 38, c. 2, lett. i) dello Statuto, le esigenze di reclutamento del personale docente, articolate per settori scientifico-disciplinari e tenendo conto delle cessazioni avvenute o previste, nonché in rispetto della programmazione della ricerca e della sostenibilità dell'offerta formativa;
  - e) delibera in merito all'avvio delle procedure di reclutamento del personale docente e delle procedure pubbliche di selezione dei ricercatori; formula le relative proposte di chiamata al Consiglio di Amministrazione;
  - f) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori;
  - g) adotta deliberazioni relativamente all'istituzione, all'attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i quali la Facoltà è competente;
  - h) adotta le deliberazioni relative alla proposta di attivazione o di modifica dei dottorati di ricerca afferenti alla Facoltà;
  - i) adotta le deliberazioni relative alla definizione e all'approvazione del piano dell'offerta formativa di Facoltà;
  - l) approva l'ordinamento didattico e il Regolamento didattico dei Corsi di Studio in cui la Facoltà è coinvolta;
  - m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
  - n) assume le deliberazioni che comportano una spesa entro i limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione;
  - o) approva le relazioni periodiche sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori;
  - p) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e quant'altro previsto per legge dei docenti e ricercatori;
  - q) formula la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo;

r) svolge ogni altra funzione ad esso attribuito dallo Statuto, dai regolamenti o dalle disposizioni normative vigenti.

## **ART. 8**

### **Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce sulla base di un calendario prestabilito, predisposto all'inizio dell'anno accademico e, comunque, secondo una cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta il Preside lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza. Il Preside, sentita la Giunta, può convocare la riunione da remoto (in teleconferenza audio-video) o in modalità mista, dandone tempestiva comunicazione ai membri, qualora tale possibilità fosse prevista nel Regolamento di Ateneo o introdotta da specifico Decreto del Rettore.
3. La convocazione delle sedute del Consiglio di Facoltà è effettuata dal Preside con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione – contenente l'ordine del giorno articolato per punti – viene inviata a tutte le componenti mediante posta elettronica.
4. Ogni convocazione deve essere accompagnata sempre dalla relativa documentazione istruttoria.
5. Se ricorrono motivi d'urgenza, il Preside convoca il Consiglio in un termine inferiore a quello indicato al comma 3, dando in ogni caso ai membri un preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso d'urgenza è possibile, altresì, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta, previa comunicazione ai componenti del Consiglio. Ogni componente può richiedere al Preside l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici punti di discussione.
6. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 del D.PR. 382/80, della L.240/2010 e dell'art 63 c. 3 dello Statuto, alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia, partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure dei posti di seconda fascia, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
7. Il personale tecnico amministrativo e gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

## **ART. 9**

### **Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio**

1. Ai sensi dell'art 63 dello Statuto, le sedute del Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salva diversa disposizione di legge, di Statuto e di Regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Preside.
3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il Consiglio può, ove consentito, differire motivatamente la esecutività della deliberazione.
4. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Preside e dal segretario. I verbali della seduta, dopo la loro approvazione, sono resi pubblici fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.
5. Il Consiglio è presieduto dal Preside. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore ordinario con minore anzianità di servizio presente nella seduta.
6. Le sedute del Consiglio sono riservate ai membri del Consiglio stesso, salvo che sia ritenuta opportuna l'audizione di persone esterne per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Preside dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Le persone esterne al Consiglio devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
7. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni dell'ordine del giorno. Il Preside organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, anche temporale, articolandolo, ove occorre, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.
8. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso.
9. È fatto obbligo al Preside di garantire il numero legale della seduta: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
10. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. È previsto lo scrutinio segreto soltanto per l'elezione del Preside e per le questioni che concernono persone.

## **ART. 10**

### **Elezione del Preside**

1. Il Preside di Facoltà è eletto dai componenti del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato che è di tre anni accademici. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in possesso degli stessi requisiti.
2. Le sedute per l'elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano con proprio decreto pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo. L'elezione del nuovo Preside deve aver luogo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato in corso. Nel caso di cessazione anticipata il Decano di Facoltà, entro 30 giorni, indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside; fino alla nomina del Preside subentrante la funzione è svolta dal Decano che provvede all'ordinaria amministrazione.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Preside spetta al Consiglio di Facoltà nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
4. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più anziano di età. Nell'ipotesi di candidatura unica, si procede ad una sola votazione per la cui validità è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei soggetti aventi diritto al voto.
5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il Preside è nominato con decreto del Rettore.

## **ART. 11**

### **Attribuzioni del Preside**

1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà. Presiede il Consiglio, la Giunta, il collegio dei coordinatori delle unità di ricerca e cura l'esecuzione delle delibere di Facoltà.
2. Coadiuvato dalla Giunta, il Preside vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Università di Teramo; promuove e coordina le attività della Facoltà; predispone la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale, il piano triennale per il fabbisogno del personale; le richieste di finanziamento; l'attribuzione del personale tecnico amministrativo.

3. Il Preside inoltre:

- a) è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Facoltà;
- b) propone il piano annuale della ricerca e predispone i necessari supporti organizzativi;
- c) propone il piano annuale dell'offerta formativa, in collaborazione con i Presidenti dei CdS;
- d) cura i rapporti con gli organi accademici;
- e) sottoscrive i contratti e le convenzioni di competenza della Facoltà;
- f) vigila sullo svolgimento dell'attività didattica dei CdS della Facoltà;
- g) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Università di Teramo.

4. Al Preside spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Preside è responsabile della qualità della Facoltà nella ricerca, nella didattica e nella cosiddetta "terza missione". In relazione a tali ambiti può nominare uno o più delegati con compiti specifici.

## **ART. 12**

### **Vicepreside e Delegati**

1. Il Preside, sentito il Consiglio e tenendo in debita considerazione, laddove possibile, il principio di parità di genere, può nominare un Vicepreside vicario che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il Preside può, altresì, designare Delegati scelti tra i componenti del Consiglio. La delega può avere a oggetto:

- a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) la logistica, i locali, gli impianti e la gestione delle aule per la didattica;
- c) le attività di orientamento e tutorato;
- d) le attività di valutazione e autovalutazione relative alla didattica e alla ricerca e alla terza missione;
- e) l'internazionalizzazione delle attività della Facoltà;
- f) ogni altra attribuzione che non sia riservata al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.



## **ART. 13**

### **Composizione ed elezione della Giunta**

1. Fanno parte della Giunta un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore; ne fanno parte, inoltre, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nonché il segretario amministrativo che funge da segretario verbalizzante e partecipa con voto consultivo. I membri della Giunta sono eletti per un periodo di tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato coincide con quello del Preside.
2. La partecipazione degli studenti alle riunioni della Giunta è limitata alla trattazione delle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica della Facoltà.
3. Le sedute della Giunta sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti della Giunta aventi diritto di voto.
4. Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta sono indette dal Preside di Facoltà mediante avviso pubblicato nella pagina Web della Facoltà almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa della Facoltà almeno cinque giorni prima della data della votazione.
5. L'elezione dei suddetti rappresentanti avviene a voto segreto, limitato alla rispettiva fascia, contestualmente al primo Consiglio di Facoltà successivo all'elezione del Preside.
6. Ogni elettore esprime un solo voto; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per ciascuna fascia. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia.
7. La designazione del rappresentante degli studenti avviene, nella stessa seduta del Consiglio, su proposta dei rappresentanti degli studenti di Facoltà; la designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo avviene su proposta del Preside.

## **ART. 14**

### **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Preside di Facoltà e lo coadiuva in tutte le attribuzioni ad egli conferite, in particolare:
  - a) nella formulazione della proposta di ripartizione annuale delle risorse per la ricerca;
  - b) nell'elaborazione della programmazione triennale di cui all'art. 38, c. 2, lett. i) dello Statuto;
  - c) nella predisposizione dell'offerta formativa annuale;

- d) nell'istruttoria dei singoli punti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà;
  - e) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
2. Esercita, altresì, le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto e quelle che le sono delegate dal Consiglio di Facoltà.
  3. Il Preside convoca la Giunta con cadenza mensile, inviando ai suoi componenti a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, l'ordine del giorno della seduta.
  4. Il Preside dovrà inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

## **ART. 15**

### **Commissione paritetica docenti-studenti**

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da un minimo di tre docenti e tre studenti, in rappresentanza di tutti i Corsi di studio che afferiscono alla Facoltà. La componente docente della Commissione paritetica è elettiva. L'attività della Commissione è distribuita lungo tutto l'arco dell'anno e viene documentata mediante verbali ad ogni riunione.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno alla Commissione paritetica sono indette dal Preside di Facoltà mediante avviso pubblicato sulla pagina *Web* della Facoltà almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa della Facoltà almeno cinque giorni prima della data della votazione.
3. Le elezioni dei suddetti rappresentanti avviene a voto segreto, contestualmente al primo Consiglio di Facoltà successivo all'elezione del Preside. Ogni elettore esprime un solo voto; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia.
4. La componente studentesca è nominata dal Consiglio di Facoltà fra i rappresentanti degli studenti eletti all'interno degli organi della Facoltà o, eventualmente, fra gli studenti della Facoltà, sentito il Consiglio degli Studenti.
5. La Commissione Paritetica è coordinata da un Presidente eletto dai membri della Commissione.
6. Al fine di garantire la terzietà non possono fare parte della Commissione i Presidenti dei corsi di studio e il Preside di Facoltà (né gli studenti membri delle Commissioni AQ CdS).
7. La Commissione paritetica:
  - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, mediante la verifica dei CFU con gli obiettivi formativi del corso;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, delle performance degli studenti e delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

6. La Commissione formula proposte di miglioramento dei CdS che confluiscono in una relazione annuale da inviare al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione e che deve essere inserita nel portale della SUA-CDS.

7. La Commissione può richiedere al Preside l'accesso a qualsiasi documento ritenga utile per svolgere i propri compiti istituzionali.

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti dura in carica tre anni e decade con il termine del mandato del Preside.

9. Il Presidente della Commissione paritetica illustra al Consiglio di Facoltà la relazione annuale di cui all'art. 43 comma 2 dello Statuto.

## **ART. 16**

### **Segreteria amministrativa di Facoltà**

1. La Facoltà dispone di una Segreteria amministrativa e contabile alla quale è assegnato il personale necessario per lo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.

2. Il Responsabile è il Segretario amministrativo il quale, ai sensi dell'art. 44 c. 2 dello Statuto e dell'art 34 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuva il Preside per tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile. Partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà senza diritto di voto e se richiesto, coadiuva il Preside nell'illustrare le questioni iscritte all'ordine del giorno.

## **ART. 17**

### **Unità di ricerca**

1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione può articolarsi in Unità di ricerca, come disciplinato dall'art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Su iniziativa di uno o più docenti possono essere istituite Unità di ricerca ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Il Preside è informato dell'iniziativa e riferisce in merito al Consiglio di Facoltà.

3. L'attività di ricerca rappresenta uno dei cardini del lavoro della Facoltà che è composta di professori e ricercatori appartenenti a un'ampia gamma di settori scientifico-disciplinari facenti capo alle aree di Scienze matematiche e informatiche, di Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, di Scienze giuridiche, di Scienze economiche e statistiche e di Scienze politiche e sociali.

4. La ricerca è svolta attraverso Unità di ricerca e individualmente. La Facoltà promuove e sostiene finanziariamente la ricerca di base, ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo della conoscenza scientifica.
5. Per ogni Unità è previsto un coordinatore, eletto all'interno dell'Unità medesima.
6. Un'Unità di ricerca può costituirsi anche in via temporanea, per la realizzazione di progetti di ricerca complessi.
7. Alle Unità non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Facoltà, così come indicati nel precedente articolo.
8. Le Unità non esprimono rappresentanti negli organi della Facoltà.
9. Il responsabile dell'Unità di ricerca presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio di Facoltà.
10. Qualora siano istituite più di tre Unità di ricerca, il Preside può costituire il collegio dei coordinatori previsto dall'art. 54 dello Statuto. Le Unità di ricerca, ai sensi dello Statuto, possono costituirsi tra differenti Facoltà.
11. La composizione delle Unità di ricerca e le funzioni ad esse attribuite sono approvate dal Consiglio di Facoltà.

## **ART. 18**

### **Commissioni della Facoltà**

1. La Facoltà può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.
2. Le Commissioni sono istituite, su proposta del Preside, con delibera del Consiglio di Facoltà, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e il funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
3. Le Commissioni sono composte, a seconda delle esigenze, da docenti e personale amministrativo della Facoltà, sentiti gli interessati.

## **ART. 19**

### **Attività formative e servizi agli studenti**

1. La Facoltà organizza e gestisce i seguenti servizi agli studenti:
  - orientamento;
  - tutorato.

2. La Facoltà, mediante i suoi docenti, svolge le attività di orientamento e informazione della propria offerta formativa diretta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, unitamente a iniziative che dirette a promuovere una più adeguata preparazione iniziale ai contenuti formativi dei propri Consigli di Corso di Studi.

3. Le attività di tutorato sono svolte dai docenti della Facoltà e sono finalizzate a orientare e ad assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità dei singoli.

3. Le modalità di organizzazione delle attività di orientamento e di tutorato sono definite dal Consiglio di Facoltà e dai Consigli dei corsi di studio nei rispettivi ambiti di competenza.

## **ART. 20**

### **Articolazione dell'attività didattica**

1. Le modalità di articolazione dell'orario delle lezioni e il calendario didattico sono deliberati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentiti i Presidenti dei Corsi di studio e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

## **ART. 21**

### **Compiti didattici istituzionali e affidamenti**

1. Ai sensi dell'art 4 del Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei ricercatori, l'impegno didattico istituzionale di ciascun docente è deliberato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentiti i Presidenti dei corsi di laurea e l'interessato, nel rispetto del monte ore stabilito dalla legge.

2. L'affidamento di corsi che non rientrano nell'impegno didattico istituzionale di ciascun docente è deliberato nelle forme previste dal precedente comma, con il consenso dell'interessato.

## **ART. 22**

### **Contratti didattici**

1. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento mediante supplenze e contratti è deliberata dal Consiglio di Facoltà.

2. I bandi corrispondenti stabiliscono le esigenze di orario della Facoltà cui i docenti a contratto si devono attenere.

3. Il Preside può nominare una commissione di valutazione incaricata di formulare al Consiglio di Facoltà, sulla base dei criteri stabiliti dal bando di selezione, le proposte di attribuzione dei suddetti incarichi.

### **ART. 23**

#### **Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione**

1. La Facoltà promuove l'istituzione di corsi di Dottorato, di scuole di Dottorato e/o di scuole di specializzazione, nonché la collaborazione a corsi di Dottorato di ricerca eventualmente in concorso con altre Facoltà e/o Dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti, promuovendone, per quanto di competenza, le relative attività.
2. Il Consiglio di Facoltà, nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo statuto, delibera sulla istituzione, sul mantenimento e sulla disattivazione dei Dottorati di cui al precedente comma. Anche a tal fine, i Coordinatori dei dottorati devono, annualmente, illustrare l'andamento degli stessi al Consiglio.
3. L'elenco dei Dottorati attivati dalla Facoltà è allegato al presente Regolamento.

### **ART. 24**

#### **Registro dell'attività didattica e pagina web del docente**

1. Ai sensi dell'art. 10 c. 2 del Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei ricercatori, i docenti sono tenuti a compilare un registro dell'attività didattica, da consegnare annualmente al Servizio Supporto Qualità e Didattica entro il 15 gennaio successivo al termine di ciascun anno accademico, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo "sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori". Il registro è riferito alle attività didattiche dell'anno accademico.
2. Ciascun docente cura il tempestivo aggiornamento della scheda relativa ai propri insegnamenti sul sito web di Ateneo.

### **ART. 25**

#### **Le lezioni: rinvio, sostituzione, assenza di studenti**

1. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi di cui è titolare. Qualora si avvalga della presenza di ospiti esperti il docente è comunque tenuto alla presenza in aula.

2. Il docente impossibilitato a svolgere regolarmente una lezione informa il Servizio supporto Qualità e didattica che dà avviso dell'avvenuto rinvio e fissa, anche in un secondo momento, la data della nuova lezione.
3. In caso di assenza del docente, la lezione programmata potrà – al solo fine di contenere il disagio causato agli studenti – essere svolta da un docente che lo sostituisce. Tale lezione non potrà tuttavia essere annotata fra le attività del docente.
4. Nel caso in cui non siano presenti studenti, il docente sospende la lezione e ne dà avviso sulla porta dell'aula. Il Servizio supporto Qualità e didattica è informato in occasione della prima sospensione e, eventualmente, del successivo avvio delle lezioni. Il docente annota nel registro l'argomento della lezione programmata e l'assenza degli studenti.
5. In considerazione dell'assenza degli studenti l'orario di lezione può essere modificato, su autorizzazione del Preside, in deroga agli ordinari vincoli orari e giornalieri.

## **ART. 26**

### **Esami di profitto**

1. Gli esami di profitto si svolgono conformemente al calendario didattico predisposto dal Preside, sentita la Giunta e il Presidente dei Corsi di Studio, e deliberato dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà può richiedere al Senato Accademico lo svolgimento di appelli d'esame supplementari per far fronte a particolari e apprezzabili esigenze degli studenti fuori corso, senza interferire con il normale svolgimento delle attività didattiche.
3. La commissione per gli esami di profitto è nominata dal Preside all'inizio di ogni anno accademico. In assenza di nuove comunicazioni sono confermati i nominativi dell'anno accademico precedente.
4. In caso di necessità di sostituzione del Presidente della Commissione d'esame, quest'ultimo ne dà comunicazione al Preside o prima di un singolo appello, oppure all'inizio della sessione d'esame, specificando gli appelli interessati dalla sostituzione. Se possibile, nella richiesta deve essere indicato anche il nominativo del sostituto resosi disponibile. In caso di assenze prolungate, quali periodi di studio all'estero, nella richiesta possono essere indicate più sessioni di esame.
5. Di regola gli esami possono essere, nel rispetto del calendario didattico, posticipati e non anticipati.
6. Lo spostamento della data di un appello d'esame è comunicato per iscritto, anche via e-mail, al Servizio Supporto Qualità e Didattica che provvede a pubblicare l'avviso corrispondente e a far aggiornare i moduli di iscrizione on-line.

## **ART. 27**

### **Prova finale**

1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio.

## **ART. 28**

### **Assegnazione delle stanze**

1. Il Preside dispone della assegnazione delle stanze in uso ai docenti di ruolo della Facoltà.
2. I docenti a contratto possono accedere agli spazi, anche comuni, loro riservati durante l'intero anno accademico di riferimento del contratto.
3. Il Preside dispone l'assegnazione e la revoca degli spazi disponibili ai docenti non più di ruolo che mantengono un rapporto formale di collaborazione con la Facoltà.
4. Ciascun docente trasmette periodicamente al Preside l'elenco dei collaboratori ammessi, anche autonomamente, all'uso della propria stanza.
5. In presenza di abusi nell'uso degli spazi il Preside può vietare l'ingresso di soggetti esterni.

## **ART. 29**

### **Cultori della materia**

1. I cultori della materia sono nominati dal Preside della Facoltà, su proposta dei docenti titolari dei corsi di insegnamento, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà, con l'esclusivo compito di far parte delle commissioni di esame di profitto.
2. Per accedere alla qualifica di cultore della materia occorre essere in possesso di una laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno due anni e di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) titolo di dottore di ricerca o iscrizione con frequenza ad un dottorato di ricerca nel settore scientifico disciplinare (SSD) o settore affine a quello per cui viene richiesta la nomina;
  - b) documentata esperienza professionale in settori attinenti l'SSD (o altro affine), per cui viene richiesta la nomina;
  - c) una pubblicazione scientifica riferibile all'SSD (o altro affine), per cui viene richiesta la nomina.



## **ART. 30**

### **Limiti di spesa del Preside**

1. Il Preside può assumere obbligazioni senza l'autorizzazione del Consiglio di Facoltà nelle seguenti materie:

a) spese per l'acquisto di beni e servizi di parte corrente del bilancio, per il funzionamento della Facoltà (ad esempio cancelleria, materiale di consumo, stampati vari e modulistica, manutenzioni e riparazioni, spese postali e bancarie ecc.);

b) spese per acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca;

2. Le obbligazioni sulle altre tipologie di spesa devono essere autorizzate dal Consiglio di Facoltà e in particolare:

a) spese per convegni, congressi e seminari su fondi di Facoltà;

b) spese per missioni in Italia e all'estero e per iscrizioni a convegni e seminari su fondi di Facoltà;

c) spese per pubblicazioni su fondi di Facoltà;

d) spese derivanti da attribuzioni di incarichi, sia su fondi di Facoltà che su fondi di ricerca.

3. Il Preside può assumere obbligazioni per le tipologie di spesa di propria competenza fino ad un importo massimo di € 5.000,00; le obbligazioni che superano il suddetto limite devono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà.

## **ART. 31**

### **Pubblicità degli atti e trasparenza**

1. I verbali del Consiglio di Facoltà e i principali atti relativi alla vita della Facoltà sono pubblicati nelle previste forme legali e, tempestivamente, sul sito internet di Ateneo in una sezione dedicata.

## **ART. 32**

### **Monitoraggio dell'attività dei docenti**

1. Il Preside monitora l'attività dei singoli docenti e in particolare:

a) promuove azioni di autovalutazione della produzione scientifica e provvede al monitoraggio della produttività dei singoli docenti anche in vista degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca, avvalendosi in particolare del supporto di specifiche commissioni;

b) provvede al monitoraggio dell'attività didattica dei singoli docenti avvalendosi in particolare delle analisi della Commissione paritetica;

c) coordina gli impegni dei singoli docenti per quanto concerne le attività istituzionali che riguardano la Facoltà e l'Ateneo.

## **ART. 33**

### **Modifiche al Regolamento**

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Preside o da un singolo docente. Le proposte, in quest'ultimo caso, devono pervenire al Preside almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà nella quale si intende presentarle per la discussione e l'eventuale approvazione.
2. Il Preside invia a tutti i membri della Facoltà la proposta di modifica del Regolamento contestualmente alla convocazione della seduta.
3. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.
4. Ad uso interno della Facoltà possono essere approvati specifici regolamenti.